

consulente/perito è scelto attraverso particolari liste dell'ufficio giudiziario e soltanto in ipotesi minoritarie nelle liste ordinarie.

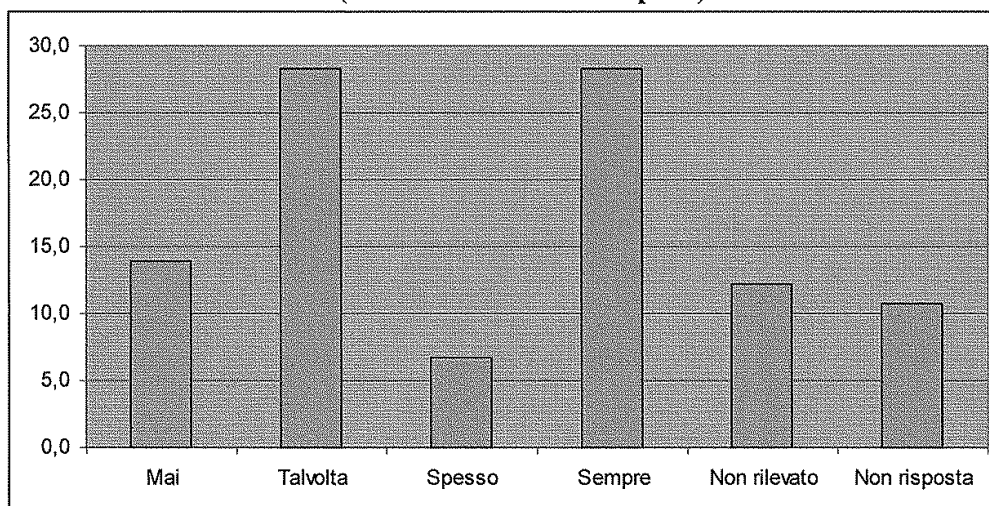
Altro adempimento, previsto dal codice penale, (art. 609 decies) è quello gravante sulla Procura della Repubblica e consistente nell'invio immediato di notizia al Tribunale per i minorenni qualora si proceda per uno dei delitti sopraindicati commessi in danno di un minorenne. Anche in questo caso i dati raccolti mostrano come la tendenza sia quella di provvedere sempre ad adempiere tale obbligo, se pur in minoritaria e limitata ipotesi qualche ufficio dichiara di provvedervi in casi particolari o, addirittura mai (5 casi).

La stessa disposizione sopraindicata prevede che sia assicurata l'assistenza affettiva e psicologica al minore attraverso la presenza dei genitori o di altre persone indicate dal minore, nonché l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia o dei Servizi istituiti dagli enti locali: nell'esperienza quotidiana degli Uffici giudiziari, tali forme di assistenza risultano sempre assicurate dal tribunale per i minorenni e dalle procure presso il tribunale per i minorenni, mentre nei tribunali ordinari e nelle procure presso i tribunali ordinari, viene dichiarato di provvedervi sempre (o, in misura eguale, di provvedersi spesso o talvolta) ma rimangono ancora ipotesi in cui non viene assicurata al minore, né l'assistenza affettiva e psicologica né quella sociale.

Passando all'analisi della tutela del minore durante il processo, va anzitutto ricordato che l'art. 190 bis comma 2 c.p.p., stabilisce che l'esame dibattimentale del minore-vittima di reati di violenza sessuale, pedofilia e tratta, che abbia già reso dichiarazioni in incidente probatorio, è ammesso solo nel caso in cui riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero nel caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario sulla base di specifiche esigenze: in tal modo si è voluto evitare che il minore sia di nuovo esaminato in dibattimento, al fine di non fargli subire un trauma ulteriore.

Dall'analisi dei questionari si evince che durante il processo in dibattimento l'esame del minore può avvenire in aula: non limitate, tuttavia – con prevalenza al nord Italia – sono comunque le ipotesi nelle quali l'esame non avviene in aula (**Fig. 3**)

Figura 3. Frequenza con la quale durante il processo l'esame del minore vittima in dibattimento avviene in aula (dati % sul totale delle risposte)



La tutela del minore durante la fase processuale è poi integrata dalle previsioni codicistiche volte a tutelare il suo diritto alla riservatezza. Così l'art. 472 c.p.p. prevede che il giudice possa disporre che l'esame del minore avvenga «a porte chiuse», con il conseguente divieto di ripresa o eventuale trasmissione audiovisiva e con il divieto di pubblicare generalità e immagini del teste fino al compimento della maggiore età. Tale forma di tutela è stata poi integrata, prevedendo che nel caso di reati di violenza sessuale, sfruttamento sessuale, schiavitù e tratta si proceda sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne ed introducendo una specifica norma volta a punire chi divulga le generalità o l'immagine di persona offesa di atti di violenza sessuale senza il suo consenso, e prevedendo nuove fattispecie di reato volte a tutelare le generalità e l'immagine del minore, mediante il divieto della loro divulgazione e ha previsto sanzioni a carico di chi non osserva tale imposizione normativa (art. 734 bis c.p. ed art. 114 comma 6 c.p.p.). In tale contesto, importante pare evidenziare che, nella maggior parte delle ipotesi in cui l'esame del minore avviene in aula, il giudice dispone (talvolta o sempre) che esso avvenga a porte chiuse nella quasi totalità dei casi, anche se rimangono ipotesi — una al Nord ed una al centro Italia — in cui ciò non avviene mai.

Generalmente, le circostanze delle quali il Tribunale tiene in conto per decidere se ripetere l'audizione del minore vittima di violenza sessuale o di sfruttamento sessuale qualora egli/ella sia stato precedentemente sottoposto ad incidente probatorio sono, sulla base delle risposte liberamente fornite a questa domanda:

- la necessità di acquisire ulteriori elementi probatori o chiarire i fatti a suo tempo rappresentati dal minore;
- l'emersione di fatti nuovi o contrasti con altre testimonianze che mettono in dubbio la veridicità del fatto di reato o l'attendibilità del minore;
- l'insufficienza o inadeguatezza dell'esame del minore avvenuto in sede di incidente probatorio perché eccessivamente stringato o caratterizzato da domande suggestive;
- il difetto di approfondimento di punti "decisivi" in sede di incidente probatorio, necessari per la completezza del processo;
- l'ampiezza del tempo trascorso rispetto ai fatti di causa;
- lo svolgimento di un percorso terapeutico da parte del minore ed i rapporti imputato-vittima;
- l'età del minore, le eventuali considerazioni del perito neuropsichiatra infantile ed il rischio di un pregiudizio psichico dello stesso.

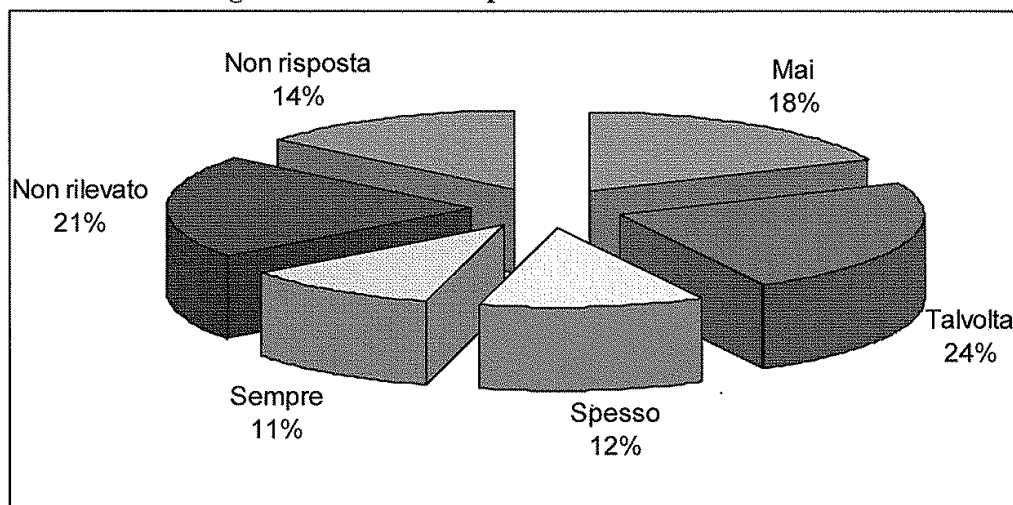
Per quanto riguarda le modalità di escussione del minore in dibattimento, la norma di riferimento è l'art. 498 c.p.p. che prevede, come regola generale, che sia il giudice a condurre l'esame su domanda e contestazione proposte dalle parti, con l'eventuale ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, senza tuttavia precisare nulla sulle modalità procedurali di tale supporto. Tuttavia, qualora il presidente ritenga che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla sua serenità, sentite le parti può disporre con ordinanza che l'esame del minore avvenga nelle forme ordinarie. Tale disposizione risulta pressoché sempre rispettata, essendo generalmente il presidente a condurre l'esame del minore durante il dibattimento, e solo in pochissimi casi si riferisce di fare ricorso alle forme ordinarie. In genere, risulta però sottovalutata la disposizione che permette al Presidente di far ricorso ad un esperto in psicologia infantile: un terzo non risponde, un altro terzo risponde negativamente, e solo il restante 30% riferisce di utilizzare l'esperto come prassi corrente quando il minore debba essere escusso in dibattimento.

La stessa disposizione prevede che, se la parte lo richiede, ovvero se il presidente lo ritiene necessario, l'esame avvenga con le forme dell'audizione protetta prevista per l'incidente probatorio (art. 398 c.p.p.), estendendo così a tutti i procedimenti in cui si deve ascoltare il testimone minorenne la possibilità di adottare le modalità protette. Inoltre, quando si procede per i reati di schiavitù, tratta, sfruttamento sessuale o violenza sessuale, se la parte o il difensore lo

richiede, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico.

Per quanto concerne l'adozione di modalità protette, dai dati raccolti si rileva che tale forma è richiesta da parte del minore o di un suo difensore "sempre" secondo l'11% dei rispondenti e "abbastanza spesso" per il 36%, si tratta però di una modalità mai richiesta secondo il 18% (Fig.4).

Figura 4 Frequenza della richiesta da parte del minore o di un suo difensore che l'esame in dibattimento si svolga mediante modalità protette

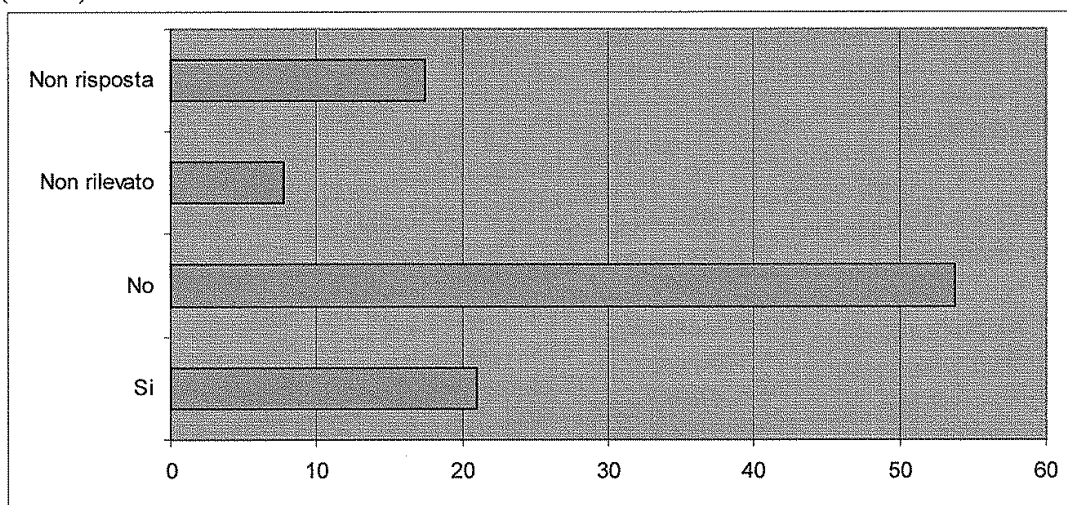


Può essere interessante osservare che sembra emergere una relazione positiva tra la frequenza con la quale il giudice si avvale dell'ausilio di uno psicologo e la frequenza con la quale lo stesso dispone l'adozione di modalità protette.

2.4.4. L'attività di sensibilizzazione ed il lavoro di rete.

L'ultimo tema di indagine è infine stato individuato sull'attività di sensibilizzazione e il grado di coinvolgimenti dell'Ufficio giudiziario in un lavoro locale di rete atto a favorire la creazione di un contesto istituzionale sensibile ad offrire le migliori condizioni possibili all'ascolto del minore vittima (accertata o presunta) di abuso, sfruttamento sessuale, schiavitù o tratta. L'analisi dei questionari ha fatto anzitutto emergere che non troppo diffuse sono le attività di promozione svolte dagli uffici giudiziari sul tema dell'audizione/esame del minore vittima, e quando queste vengono svolte consistono prevalentemente in corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, o in organizzazione di convegni, seminari, ecc., oppure in iniziative di sensibilizzazione rivolte alla generalità della popolazione.

Anche rispetto all'adozione di protocolli operativi con altri uffici giudiziari finalizzati alla strutturazione di rapporti di collaborazione nella gestione dei casi e dei procedimenti riguardanti minori vittime di abuso sessuale, sfruttamento sessuale, schiavitù o tratta, i dati raccolti ne mettono in luce la carenza: la maggioranza delle risposte è negativa, tuttavia nettamente più coinvolte appaiono le procure presso i tribunali ordinari poiché in questo caso le risposte positive sono ben il 32%.

Figura 5. Adozione di protocolli operativi da parte dell'Ufficio giudiziario con altri Uffici giudiziari (Dati%)

La figura 5 mostra una sintesi generale delle risposte ricevute, si crede però che possa suscitare una qualche curiosità avere anche un quadro più dettagliato per apprezzare alcune differenze in ordine alle differenti pratiche in essere a seconda del tipo di Ufficio giudiziario e anche alla localizzazione territoriale dello stesso.

Tavola 4 Adozione di protocolli operativi da parte dell'Ufficio giudiziario con altri Uffici giudiziari. Distribuzione territoriale

	Ripartizione territoriale			Totale
	nord	centro	sud e isole	
	tribunale ordinario			
Si	5	0	2	7
No	35	25	30	90
Non rilevato	7	6	9	22
Non risposta	12	4	15	31
Totale tribunale ordinario	59	35	56	150
	procura c/o ordinario			
Si	19	10	22	51
No	32	16	34	82
Non rilevato	0	2	2	4
Non risposta	3	6	12	21
Totale procura c/o ordinario	54	34	70	158
	TPM			
Si	4	2	1	7
No	2	1	1	4
Non rilevato	0	0	0	0
Non risposta	0	2	0	2
Totale tpm	6	5	2	13

	procura c/o TPM			
Si	0	1	5	6
No	2	1	3	6
Non rilevato	0	0	0	0
Non risposta	1	1	3	5
Totale procura c/o tpm	3	3	11	17
TOTALE RISPOSTE	122	77	139	338

Dal punto di vista dei differenti comportamenti locali - acquisita la forte distanza dei Tribunali da esperienze di coordinamento e da intesa sottoscritte a livello locale - se guardiamo alle Procure ordinarie, i dati segnalano una maggiore propensione al lavoro di rete nelle aree del nord (35% risposte positive) seguite dal Sud (31,4%) e dal Centro del paese (29,4%). Rispetto ai Tribunali per i minorenni, non si rileva alcuna differenza data l'esiguità delle risposte, un po' diversa è invece la situazione delle Procure presso i Tribunali per i minorenni, più presenti in rete nelle Regioni del Sud.

Nelle ipotesi in cui viene rilevata l'esistenza dei suddetti protocolli operativi, l'indagine svolta ha voluto anche indagare circa la sussistenza di elementi d'intesa specificamente attinenti all'audizione dei minori vittime di abuso sessuale e di sfruttamento sessuale. In proposito va anzitutto rilevata una differenza tra Tribunali ordinari (nei quali prevale l'assenza di tali specifici elementi d'intesa, con una totalità di risposte negative al centro Italia) e gli altri uffici giudiziari, ove maggiore risulta la sussistenza di specifiche intese sull'audizione dei minori contenute in protocolli operativi, solitamente riguardanti i seguenti aspetti: i luoghi appositamente attrezzati nei quali svolgere le audizioni protette, le modalità di audizione del minore, l'effettuazione di solo incidente probatorio con tutte le parti interessate allorché si proceda separatamente nei confronti di maggiorenni e minorenni indagati per abuso sessuale in concorso commesso in danno di un medesimo minore, mentre minore importanza è data alle modalità della nomina di consulenti/esperti/servizi/strutture cui rivolgersi per chiedere valutazioni ed accertamenti. L'analisi dei dati in merito alla sussistenza di protocolli tra Uffici giudiziari ed altre istituzioni locali e/o servizi ne evidenzia una generalizzata carenza (Tav. 5), nonché - per le ipotesi di esistenza di detti protocolli - la scarsa presenza di elementi di intesa specificamente attinenti all'audizione dei minori vittime di abuso sessuale, sfruttamento sessuale o tratta (soprattutto presso i Tribunali ordinari e le Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari).

Tavola 5 Sottoscrizione dell'Ufficio giudiziario di protocolli con altre istituzioni locali e/o servizi Distribuzione territoriale

Ripartizione territoriale					
	nord	centro	sud e isole	Totale	%
tribunale ordinario					
Si	1	0	1	2	1,3
No	39	20	34	93	62,0
Non rilevato	11	8	13	32	21,3
Non risposta	8	7	8	23	15,3
Totale tribunale ordinario	59	35	56	150	100,0
procura c/o ordinario					
					%
Si	15	2	13	30	19,0
No	36	26	44	106	67,1
Non rilevato	1	3	7	11	7,0
Non risposta	2	3	6	11	7,0
Totale procura c/o ordinario	54	34	70	158	100,0

	tpm				%
Si	3	1	4	8	38,1
No	2	2	6	10	47,6
Non rilevato	1	0	0	1	4,8
Non risposta	0	2	0	2	9,5
Totale tpm	6	5	10	21	100,0
	procura c/o tpm				%
Si	2	1	4	7	41,2
No	1	2	6	9	52,9
Non rilevato	0	0	1	1	5,9
Non risposta	0	0	0	0	0,0
Totale procura c/o tpm	3	3	11	17	100,0
Totale	122	77	147	346	

Anche nel caso delle intese con i servizi i Tribunali ordinari sono gli Uffici giudiziari meno coinvolti (solo l'1,3% dei questionari ricevuti da tali Uffici fornisce una risposta positiva), tra le Procure, nuovamente le più inclini a lavorare in rete, si distinguono, stando alle risposte ricevute, quelle del Nord e del Sud Italia.

In questo caso, infine, i Tribunali per i minorenni, specialmente quelli del Sud e delle isole, appaiono più attivi anche in considerazione dei rapporti di fattiva collaborazione che sussistono, per legge, con i servizi del territorio. I contenuti più frequenti di questo tipo di protocolli d'intesa attengono prevalentemente alla messa in atto di attività di prevenzione in materia di abusi e sfruttamento sessuale ed alla creazione di equipe multidisciplinari che prendano in carico le situazioni di minori abusati.

Pochi sono, infine, anche i rappresentanti degli Uffici Giudiziari che fanno parte di comitati o gruppi interistituzionali di raccordo. Come atteso sono i sostituti procuratori e i magistrati minorili quelli che riferiscono di un maggior coinvolgimento a livello locale in strutture interistituzionali.

Quanto alla valenza dei protocolli interistituzionali rispetto ad una più adeguata tutela dei minori, occorre anzitutto evidenziare il fatto che, incrociando la variabile "presenza di un luogo *ad hoc* atto a raccogliere la testimonianza del minore" con quella relativa alla sottoscrizione di protocolli, che contengano elementi d'intesa attinenti all'audizione del minore vittima, con altre istituzioni locali e/o servizi, non sembrano emergere relazioni significative che rendano più probabile il fatto che sottoscrivere un protocollo segnali di una maggiore organizzazione anche in termini disponibilità di spazi adeguati, o viceversa.

Non emergono elementi significativi neanche nel confronto tra la frequenza con cui il giudice stabilisce luogo, tempo e modalità particolari per procedere all'audizione del minore e la frequenza dell'adozione di protocolli operativi da parte dell'Ufficio Giudiziario con altri Uffici giudiziari finalizzati alla strutturazione di rapporti di collaborazione nella gestione di casi e procedimenti riguardanti minori vittime di abuso sessuale, sfruttamento sessuale o tratta, neanche nell'ipotesi in cui tali protocolli operativi presentino elementi d'intesa specifici in tema di audizione del minore.

L'adozione di protocolli tra l'Ufficio giudiziario ed altre istituzioni locali o servizi non incide neanche sulla frequenza dell'assistenza del minore da parte dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia o dei servizi istituiti dagli enti locali.

2.4.5 Alcune riflessioni finali di contesto

I minori vittima dei reati sessuali si trovano frequentemente coinvolti in procedimenti giudiziari di vario tipo e grado, che comportano il doversi confrontare con una serie di problemi emotivi e concreti suscitati, oltre che dalla natura del trauma subito e dai risvolti che questo ha nella vita personale e relazionale del soggetto, dalla complessità e dalla conflittualità che caratterizzano il contesto giudiziario.

L'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari è, oltre che una necessità per l'acquisizione di elementi di prova, anzitutto un diritto, sancito dalla Convenzione di New York del 1989, già ratificata dal nostro Paese e rafforzato ulteriormente dalla Legge 20/03/2003 n. 77 che recepisce la Convenzione Europea di Strasburgo del 25/01/1996. Esercitare il diritto di essere consultato, tuttavia, è cosa tutt'altro che scontata, così come quello di essere informato; in particolare, non è stato ancora definito il profilo della prevista figura del Rappresentante del minore.

Nell'ambito del procedimento penale, la fase dell'escussione provoca in ogni caso un notevole disagio nel minore, poiché, per effetto della rievocazione - verbalizzazione dell'accaduto, avviene una riattivazione dei vissuti traumatici.

In considerazione della delicatezza del momento dell'ascolto di un bambino, specialmente ove siano evidenti i segni di una situazione acuta di disturbi post traumatici da stress, si ritiene che lo svolgimento di una ricognizione generale sulla disponibilità di strutture protette e di personale qualificato per l'audizione possa offrire elementi oggettivi di conoscenza, particolarmente utili per affrontare la questione dell'adeguatezza dell'ascolto attraverso l'analisi di elementi di realtà. Sarebbe auspicabile una qualche misura che renda più esigibili e meno discrezionali i diritti sanciti dalle leggi, infatti rimangono ancora poco e male applicate le norme relative al diritto per il minore di ricevere **assistenza affettiva e psicologica** durante l'audizione (609 decies c.p.), di cui ad oggi usufruisce un minore su tre e di nomina di un **curatore speciale**, ai sensi dell'art. 77 c.p.p., qualora vi sia conflitto d'interesse tra minore e genitori od anche impossibilità o disinteresse da parte di questi ultimi.

In sintesi, quando nella prassi il minore non viene informato, preparato e tutelato a sufficienza, le sproporzioni delle parti in causa e la complessità delle procedure finiscono per accentuare, anziché diminuire, la naturale vulnerabilità del soggetto minorenne, alimentando confusione, ansia, stigmatizzazione, impotenza e pregiudicando ulteriormente il già compromesso funzionamento psicologico e sociale della vittima e degli adulti protettivi. Riguardo a ciò, si possono configurare due ordini di rischio, il primo dei quali riguarda la vittimizzazione secondaria e il secondo, strettamente correlato, è quello di produrre una testimonianza carente ed inefficace sia sotto il profilo dell'accertamento della verità che delle misure di protezione da adottare da parte delle istituzioni competenti.

Allo scopo di scongiurare tali rischi, in alcuni Paesi vengono utilizzati degli strumenti di accompagnamento giudiziario del minore. Solo recentissimamente, anche da noi è stato approntato un interessante sussidio, tramite un progetto Regione Lombardia Equal - TIAMA di Milano. Si tratta di un ausilio multimediale, che utilizza linguaggi appropriati per dare a bambini e adolescenti informazioni corrette e prepararli ad una comunicazione consapevole, controllata e motivata. Lo strumento è consultabile e scaricabile sul sito www.progettotiama.it.

Nel momento dell'ascolto giudiziario stiamo rievocando ricordi traumatici.

È quindi necessario capire le leggi che regolano la memoria di avvenimenti traumatici nei bambini, per meglio costruire quelle condizioni psicologiche che possano facilitarla e per saperne comprendere i limiti.

La memoria traumatica è soggetta alla variabile tempo: in altre parole, il ricordo è influenzato dall'entità del disturbo post-traumatico da stress presente in quel determinato momento nella piccola vittima. Se i bambini sono sotto l'effetto dei sintomi post-traumatici, il loro racconto rischia di essere incompleto, meno ricco e convincente di quanto potrebbe in realtà essere.

Fondamentale risulta quindi la scelta del momento migliore per la testimonianza, in riferimento allo stato psicologico del bambino. Occorre chiedersi sempre se esistano nelle piccole vittime le

condizioni di base di stabilità emotiva e di elaborazione del trauma che possano consentire loro di assolvere tale compito efficacemente, oltre che senza conseguenze ulteriormente dannose per il loro assetto adattativo.

L'informazione è preliminare all'ascolto e requisito imprescindibile affinché l'ascolto stesso non diventi un esercizio formale ma una azione sostanziale che renda il minore effettivo attore all'interno delle procedure giudiziarie.

La Convenzione di Strasburgo lega il diritto di essere informato alla necessità di affiancare al minore una figura, o un organismo, opportunamente scelti e competenti, che possano dare congrua espressione a tale diritto: il "rappresentante". In questo modo si afferma implicitamente che tale compito è tutt'altro che facile e intuitivo, come è del resto ribadito anche dalla declinazione attenta delle componenti dell'informazione contenute nell'articolo 10 della Convenzione.

Esse comprendono sia il compito di "fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente", sia il compito "fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante". Si può anche affermare con certezza che l'altro punto nodale previsto dalle Convenzioni internazionali, relativo alla "capacità di discernimento", una sorta di crinale nell'esercizio dei diritti del minore (vedi paragrafo successivo), è altrettanto indissolubilmente legato alla possibilità di una informazione corretta, completa, accurata e adeguata alle capacità del bambino.

Mentre l'attività di informazione prevista dal primo compito può in gran parte prescindere dal merito delle questioni su cui verrà effettuato l'ascolto del minore, la seconda declinazione del dovere di informarlo implicitamente richiama l'esigenza di una ponderazione dei pro e dei contro dell'esprimere la propria opinione al giudice, connessa all'effetto che questo potrebbe produrre sul proprio destino personale e familiare, e quindi deve di necessità addentrarsi nei contenuti della sua esperienza attuale e pregressa in aree intime e dolorose.

L'utilizzo dell'incidente probatorio in audizione protetta anche per altre fattispecie di reato di cui possono essere vittime bambini e adolescenti

L'incidente probatorio è ammesso anche per altre ipotesi di reato, di particolare delicatezza e complessità, quali l'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) che punisce una condotta abituale di prevaricazione, violenza fisica e psicologica, aggressione che induce la vittima in stati di prostrazione (se non addirittura di malattia) incompatibili con normali condizioni di vita. Ma accanto a queste condotte macroscopicamente lesive, vanno considerate altre condotte che hanno un loro importante peso specifico in termini di lesività e che certamente possono creare nel minore condizioni di difficoltà anche rilevanti (art. 571 c.p. - abuso dei mezzi di correzione o di disciplina -, art. 573 c.p. - sottrazione consensuale di minorenni -, art. 574 c.p. - sottrazione di persone incapaci -, art. 591 c.p. - abbandono di persone minori o incapaci -). A ciò si deve aggiungere come comunque, anche in numerose altre ipotesi di reato (si pensi, a puro titolo esemplificativo, l'art. 610 c.p. - violenza privata - o l'art. 611 c.p. - violenza o minaccia per costringere a commettere un reato -), laddove la vittima sia un minorenne possono porsi nel corso delle indagini e successivamente problemi analoghi a quelli di cui si è fin qui detto, con una lesione (a volte anche rilevante) alla salute psicologica del minore e la necessità di una attenzione particolare nella "gestione" del minore quale fonte dichiarativa.

In verità una soluzione al problema dell'applicabilità dell'incidente probatorio anche in dette ipotesi di reato, emerge dalla lettura combinata delle norme fin qui indicate e viene offerta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 114 del 2001 con la quale la Corte evidenzia come certamente "anche nei procedimenti per altri reati" possono "sussistere esigenze di protezione della personalità dei minori interessati all'assunzione della prova, quanto alle modalità di quest'ultima". Quindi dopo aver citato, quali riscontri a tali esigenze, l'art. 498, comma 4 c.p.p.